LEGGE ORGANICA SUL MONOPOLIO DEI SALI E DEI TABACCHI

Art. 79

Fabbricazione nella provincia di Zara di tabacchi similari a quelli del Monopolio

Chiunque, nella provincia di Zara, fabbrichi tabacchi similari a quelli del Monopolio in violazione della disposizione dell'art. 51 della presente legge, e' punito con l'ammenda da L. 500 a L. Sara' inoltre ordinato lo scondizionamento, il disfacimento e la distruzione dei prodotti ed in caso che il contravventore sia gia' incorso in altra contravvenzione alla stessa disposizione si fa luogo anche alla chiusura della fabbrica ed alla confisca dei prodotti.

Versione in vigore dal 13 marzo 1929, non più in vigore dal 29 novembre 1930 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi
Estremi	Legge 21 gennaio 1929, n. 67
Parte	Terza — Reati e pene
Titolo	I — Contravvenzioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1929

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-organica-sul-monopolio-dei-sali-e-dei-tabacchi/art-79-fabbricazione-nella-provincia-di-zara-di-tabacchi-similari-a-quelli/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it